

**IN BREVE n. 026-2009**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

**TASSO DI RIFERIMENTO**  
determinato dalla Banca d'Italia  
ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998  
dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea

<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>tasso di riferimento</b>	<b>Provvedimento Banca d'Italia</b>
28.12.1998	13.04.1999	3%	23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999	09.11.1999	2,5%	12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999	08.02.2000	3%	6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999
09.02.2000	21.03.2000	3,25%	4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000	03.05.2000	3,50%	18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000	14.06.2000	3,75%	28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000	05.09.2000	4,25%	10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000	10.10.2000	4,50%	1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000	14.05.2001	4,75%	6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001	04.09.2001	4,50%	10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001	18.09.2001	4,25%	30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001	13.11.2001	3,75%	17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001	10.12.2002	3,25%	9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002	11.03.2003	2,75%	6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003	08.06.2003	2,50%	7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
09.06.2003	05.12.2005	2,0%	6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>tasso di riferimento</b>	<b>Provvedimento Banca Centrale Europea</b>
06.12.2005	07.03.2006	2,25%	1 dicembre 2005
08.03.2006	14.06.2006	2,50%	2 marzo 2006
15.06.2006	08.08.2006	2,75%	9 giugno 2006
09.08.2006	10.10.2006	3,00%	3 agosto 2006
11.10.2006	12.12.2006	3,25%	5 ottobre 2006
13.12.2006	13.03.2007	3,50%	7 dicembre 2006
14.03.2007	12.06.2007	3,75%	8 marzo 2007
13.06.2007	08.07.2008	4,00%	6 giugno 2007
09.07.2008	14.10.2008	4,25%	3 luglio 2008
15.10.2008	11.11.2008	3,75%	8 ottobre 2008
12.11.2008	09.12.2008	3,25%	6 novembre 2008
10.12.2008	20.01.2009	2,50%	4 dicembre 2008
21.01.2009	10.03.2009	2,00%	15 gennaio 2009
11.03.2009	07.04.2009	1,50%	5 marzo 2009
08.04.2009	12.05.2009	1,25%	2 aprile 2009
13.05.2009		1,00%	7 maggio 2009

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Alcuni medici chiedono se è possibile andare anticipatamente in pensione nel Fondo generale che ha fissato l'età pensionabile al compimento del 65esimo anno di età sia per gli uomini che per le donne, indipendentemente dalla cessazione della attività lavorativa.

### **Risposta:**

Il pensionamento anticipato nel Fondo generale Quota A e Quota B non è previsto.

Prima dell'età pensionabile dei 65 anni di età il pensionamento è previsto solo nei casi di invalidità per inabilità totale e permanente accertata e dichiarata da apposita Commissione medica. In questi casi è prevista la cessazione di ogni forma di attività lavorativa medica, ivi compresa l'attività in volontariato.

Anche una cancellazione anticipata (prima dei 65 anni di età) dall'Ordine non fa maturare una pensione immediata. In questi casi sarà erogato il trattamento economico, a domanda dopo il compimento dei 65 anni, con un minimo di 15 anni di pregressa contribuzione al Fondo.

Differente è il caso dei Fondi speciali ENPAM ove, seppur con penalizzazioni economiche, è previsto il pensionamento anticipato in presenza di determinati requisiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e di anzianità di laurea.

Anche per le pensioni della dipendenza, sia pubblica che privata, è ancora prevista (maturati determinati requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva), seppur con tendenza all'abolizione mediante innalzamento dei requisiti, la pensione di anzianità prima cioè del compimento dell'età pensionabile fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

- **ETA' MASSIMA LAVORATIVA** - E' l'età massima di ammissione al lavoro. L'età massima lavorativa per gli uomini coincide con l'età pensionabile dei 65 anni di età e per le donne è stabilita a 65 anni di età come gli uomini. Nel pubblico impiego a domanda il lavoratore può rimanere al lavoro per un ulteriore periodo massimo di due anni oltre i limiti di età (articolo 16 del D.Lgs. 503/92). Mentre prima era un diritto, ora il prolungamento a domanda è una facoltà che può anche non essere accordata dall'Amministrazione di appartenenza. Nel convenzionamento col SSN il medico può proseguire la propria attività sino al compimento del 70esimo anno di età (l'attività in convenzione non è considerata un rapporto di dipendenza, ma attività in libera professione).
- **ETA' PENSIONABILE** - E' il limite di età richiesto per conseguire, in presenza dei requisiti minimi, la pensione di vecchiaia. L'età pensionabile, sia per gli uomini che per le donne, per il Fondo generale ENPAM è fissata al compimento del 65esimo anno di età; anche per i Fondi speciali è stabilita al compimento del 65esimo anno di età con possibilità di proseguire sino all'età concessa dalla convenzione (70 anni). Per gli iscritti alle altre Casse dal 1 gennaio 1994 l'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia è stato elevato a 60 anni per le donne (prima era 55) e a 65 per gli uomini (prima era 60). I nuovi limiti sono stati introdotti con gradualità negli anni. L'elevazione graduale dell'età pensionabile non riguarda i medici ospedalieri o comunque iscritti alla CPS, per i quali il limite massimo di età era già fissato al compimento del 65esimo anno di età per gli uomini e al 60esimo anno per le donne. I pubblici dipendenti in precedenza avevano il diritto, ad opzione, di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore periodo massimo di due anni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503 articolo 16, ora è una facoltà che può essere riconosciuta o meno dalla Amministrazione di appartenenza in base ad esigenze specifiche della Azienda.
- **ETA' PENSIONABILE ENPAM** - Per l'ENPAM l'età pensionabile è fissata al compimento del 65esimo anno di età. Nel Fondo generale non è richiesta la cessazione dell'attività per la pensione.
- **PENSIONE ANTICIPATA** - Vedi "Pensione di anzianità".
- **PENSIONE DI ANZIANITA'** (nel pubblico impiego "Pensione anticipata") - La pensione di anzianità indica il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti di età previsti dai singoli ordinamenti, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per soppressione del posto, per riduzione di organico) purché si siano maturati i requisiti minimi stabiliti per il diritto alla pensione, con le sole esclusioni delle cessazioni per morte e per inabilità - assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo-, nonché delle ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni.
- **PENSIONE DI VECCHIAIA** - Deve intendersi per pensione di vecchiaia il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o

di servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro (per i medici ospedalieri: uomini 65 anni, donne 60 anni).

## **DETASSIAMO LE PENSIONI**

Anche Maurizio Andriolo, vicepresidente vicario dell'Inpgi, lancia un grido di allarme in difesa dei pensionati, ribadendo i concetti espressi nella Tavola rotonda del Congresso Federspev di Chianciano - Pensioni di annata, pensioni dannate, il dramma del pensionato del ceto medio.

Dice Andriolo: *“Il pensionato che ha superato una -certa età- ha problemi e necessità diversi da altre categorie di lavoratori. Spesso assistenza domiciliare continua, assistenza sanitaria più frequente, con spese più onerose. E' giusto levargli fino al 40% della pensione con cui tenta di sopravvivere? Perché tassare così pesantemente le pensioni?”*

*Il pensionato paga le tasse più di tre volte: durante tutto il periodo lavorativo (contributi inclusi); al momento di andare in quiescenza, e ancora nell'assegno pensionistico.*

*Altra questione è la perdita del valore delle pensioni, nonché delle “reversibilità” sui cui la scure normativa si abbatte pesantemente e che riduce il reddito fino a circa un quarto dell'assegno percepito dal defunto coniuge; un'erosione socialmente iniqua che penalizza il superstite e premia chi nella vita non ha mai pensato al futuro previdenziale.*

*Senza dimenticare che chi ha versato contributi ha già dato una mano essenziale alla Società e al Paese.*

*Allora:*

- 1) la perdita di valore delle pensioni deve essere tutelato dallo Stato con le quote Istat;*
- 2) Il pensionato deve partecipare in maniera attiva allo sviluppo sociale e godere di una minore fiscalità;*
- 3) la tassazione deve essere una, certa, e aderente alla fascia d'età;*
- 4) prevedere un fondo per intervenire nella non autosufficienza.*

*La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l'individuazione di un meccanismo in grado di assicurare “un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza” alle variazioni del costo della vita. Quella sentenza è rimasta inascoltata”*

Ricordiamo che

- in Germania i redditi da pensione sono sottoposti a tassazione solo per una quota pari al 27 per cento
- in Francia, ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico
- in Spagna, l'agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione d'imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito
- nel Regno Unito, invece, sono previste sia una deduzione che una detrazione. Nel primo caso, l'agevolazione consiste nell'elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni.

## **BANCOMAT**

Sicurezza, è necessario rispettare alcune regole di base per evitare di perdere denaro e restare vittima di truffe.

Alcuni consigli:

- allo sportello, non farsi aiutare da nessuno per digitare il codice segreto e controllare che nessuno stia spiando le operazioni dal di dietro;
- ricordarsi che dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 si possono utilizzare solo gli sportelli della propria banca;
- ricordare che lo sportello automatico è programmato per trattenere la tessera in caso di utilizzo improprio ( se si sbaglia per tre volte la digitazione del codice segreto, la carta verrà trattenuta all'interno della cassaforte; questo avviene per impedire che si possa provare più volte ad individuare il Pin);
- prelevare contanti è facile e richiede pochi secondi del tuo tempo; pertanto, è bene non esagerare a fare scorte di contante che comportano un rischio per la sicurezza (basta il denaro per qualche giorno);
- se si fanno prelievi regolari, si può controllare meglio il proprio bilancio familiare e capire quanto si sta spendendo;
- quando si ritirano i soldi è bene metterli subito nel portafogli e non fermarsi davanti allo sportello.

Altre raccomandazioni:

- tenere separata la carta di credito e numero il di Pin (meglio se memorizzarlo);
- bloccare subito la carta in caso di smarrimento tenendo a portata di mano i numeri di emergenza; conservare ricevute ed estratti conto.

## **P.A. - MANSIONI SUPERIORI**

Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario è illegittimo, ma ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico.

*Cassazione, sentenza 11 giugno 2009 n. 13597*

## **CEDOLINI STIPENDIO E PRIVACY**

I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono, infatti, tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

*GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Nota 25 giugno 2009, n.325*

### **Buste paga e privacy**

I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell'Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio.

L'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati. Nella segnalazione si precisava che i cedolini, sistemati in scatoloni, venivano spediti dal Ministero alla sede regionale in questione e lì, una volta suddivisi per provincia e reparto, venivano smistati alle varie segreterie; gli addetti provvedevano poi a consegnarli manualmente ai dipendenti. Dalla segnalazione emergeva inoltre che spesso i cedolini venivano lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori. Tra le varie voci potevano apparire, infatti, anche informazioni sulle coordinate bancarie, l'indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto, motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore.

In seguito alla richiesta di chiarimento dell'Autorità il Ministero ha comunicato di aver subito impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.

## **MEDICI PENITENZIARI**

Sono state rese note le «Linee di indirizzo del Ministero della salute per il trasferimento dei rapporti di lavoro dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale».

Si tratta del primo atto successivo al Dpcm del primo aprile 2008 che trasferiva in via definitiva la medicina penitenziaria alle regioni.

Il Ministero della salute e la Conferenza stato-regioni sono intervenuti in quanto molti dei contratti del personale erano in fase di proroga e varie regioni non avevano emanato linee precise a riguardo. L'ex personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile viene inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale.

Viene inoltre assicurato loro il riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali ed economici del servizio prestato presso il ministero della giustizia.

Spetterà invece alle singole Aziende sanitarie locali l'attribuzione di eventuali indennità o incarichi specifici ai sensi dei vigenti Ccnl.

Per l'eventuale progressione di carriera si terrà conto dell'anzianità di servizio e dell'esperienza maturata all'interno delle strutture penitenziarie.

## **DALLA CASSAZIONE**

Più difficile per i contribuenti non pagare le sanzioni in caso di incertezza della norma tributaria. Infatti dev'essere il cittadino a fare presente "gli elementi di confusione" e il giudice non può esonerarlo d'ufficio da tali sanzioni.

*Corte di cassazione sentenza n. 14987 del 25 giugno 2009*